

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON POTERI DI CONSIGLIO

C O P I A

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IMU - ART. 21.	Numero	13
	Data	28/04/2023
	Seduta Nr.	2

L'anno **DUEMILAVENTITRE** questo giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore 11:30 in Motta Baluffi, Solita sala delle Adunanze.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Stefano Antonio Musarra, in virtù dei poteri conferitigli dal DPR del 13/02/2023 con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario Comunale Dr.ssa Rosella Mosti ha adottato la deliberazione in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - D. Lgs 267/2000 ed art. 151 - comma 4° del D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**

Data, 20.04.2023

Il Responsabile del servizio

F.to Manini Anna

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IMU - ART. 21.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

Premesso

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visti

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Esaminato

- il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione C.C. n.21 del 28/07/2020 ed in particolare l'art..21 sotto riportato:

Art. 21. Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Premesso che a partire dal **1° gennaio 2023** il tasso di interesse legale è passato **dall'1,25% al 5%** con **Decreto del MEF del 13.12.2022** pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022** e che si ritiene **quindi opportuno rideterminare la percentuale da applicare per il calcolo degli interessi moratori a seguito di violazioni;**

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

Dato atto

che , ai sensi dell'art.138 del D.L. 34/2020 il termine per adottare le deliberazioni delle tariffe e dei regolamenti relativi ai tributi locali è attualmente stabilito al 30/04/2023, allineato al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 che in base alla **Legge 29 dicembre 2022, n. 197**, recante il **“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”**, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022**, che prevede tra l'altro, all'art. 1, comma 775, **il termine per approvare il bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;**

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere alla modifica dell'art.21 del citato regolamento IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
- di approvare la modifica all'art.21 del Regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con precedentr deliebrazione n.21 del 28/07/2020, come segue:

Art. 21. Interessi

1.Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari **al tasso legale**.Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

- di prendere atto che la modifica all suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2023/2025;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

DELIBERAZIONE NR. 13 DEL 28/04/2023

Infine, il Commissario straordinario, stante la necessità e urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MUSARRA STEFANO ANTONIC

F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 11/05/2023 e vi rimarrà per 15 gioni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Data, 11/05/2023

II VICESEGRETARIO

F.to Bastelli Giulia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno 28/04/2023 poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

Data, 28/04/2023

II VICESEGRETARIO

F.to Bastelli Giulia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Leporano, Li

II VICESEGRETARIO

Bastelli Giulia
